

CONSORZIO DI BONIFICA 5 GELA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del 30/10/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 125 DEL 25/06/2025

Oggetto: Presa d'atto del pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis DPR 602/1973 notificato da Agenzia delle Entrate-Riscossione a carico del dipendente OMISSIS e trattenuta mensile in favore del creditore.

L'anno duemilaventicinque il giorno 25 del mese di Giugno presso la sede del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, sita in Palermo via G.B. Lulli n. 42, il sottoscritto Direttore Generale, Dott. Giovanni Tomasino nominato con Delibera n. 04 del 26/10/2017, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4 Caltanissetta, 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n. 05 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpatori consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

ATTESO in particolare il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrativo - contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza;

VISTA la nota con prot. n° 112996 del 03/06/2025, assunta al protocollo consortile n. 1493 del 04/06/2025, con la quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha autorizzato, ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato 4/2 del D. lgs n°118/2011 e ss.mm.ii. la Gestione Provvisoria del Bilancio di questo Ente fino al 30/06/2025;

VISTO l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973 n. 29184202500003344000, notificato al Consorzio di Bonifica 5 Gela l'11/06/2025, assunto al prot. n. 1570/2025, da Agenzia delle Entrate-Riscossione, Piazza Metello, 28 - Agrigento, a carico del dipendente **O M I S S I S**, nato a **OMISSIS** il **OMISSIS** e residente in **O M I S S I S** dal quale si prende atto:

- che il dipendente è debitore per un ammontare totale pari a € 29.862,88, comprensivo degli interessi di mora e oneri di riscossione calcolati alla data del 09/06/2025, oltre interessi e oneri di riscossione maturandi al dì del pagamento;

- che in base all'art. 72 bis del D.P.R. n. 602/1973, l'atto di pignoramento di che trattasi può contenere in luogo della citazione di cui all'art. 543, secondo comma, n. 4, del c.p.c., l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente all'Agente della riscossione, fino alla concorrenza del credito per cui si procede;

- che l'art. 72 ter, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 602/1973 stabilisce: "1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente di riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500,00 euro ed in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500,00 euro e non superiori a 5.000,00 euro. 2. Resta ferma la misura di cui all'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro"

- che il Consorzio di Bonifica 5 Gela, di seguito denominato Terzo, risulta essere debitore del su indicato dipendente e che pertanto, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione "intende pignorare tutte le somme dovute e debende dal Terzo al Debitore a titolo di stipendio/salario e/o altre indennità nella misura stabilita dall'articolo 72-ter del D.P.R. n. 602/1973 e ciò sino a concorrenza del credito su indicato di € 29.862,88, oltre interessi di mora e oneri di riscossione maturandi sino al giorno del pagamento";

- che si ordina al Terzo Consorzio di Bonifica 5 Gela di pagare, nei limiti previsti dalla legge, direttamente al suddetto Agente della Riscossione:

- entro 60 giorni dalla notifica del pignoramento, le somme per le quali il diritto alla percezione da parte del Debitore sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
- alle rispettive scadenze, le restanti somme;

il tutto fino a concorrenza del credito per cui si procede;

VISTA l'istruttoria dell'Ufficio paghe del Settore Ragioneria e preso atto da quest'ultima che:

- la retribuzione mensile spettante al dipendente individuato nell'atto di pignoramento presso terzi in ragione del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con il Consorzio, ammonta a € 2.897,20 lorde che, al netto delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali, corrisponde a € 2.117,16 netti/mensili;

- la metà della retribuzione mensile netta è pari ad € 1.058,58;

- sullo stipendio netto mensile del dipendente pignorato attualmente sono in corso le seguenti trattenute:

- cessione del quinto per € 457,00 con decorrenza settembre/2024 e scadenza agosto/2034;
- trattenuta per pignoramento per € 340,00 con decorrenza maggio/2024 e scadenza gennaio 2030;

VISTO l'art. 68 del D.P.R. n. 180/1950 "Limiti nella coesistenza di sequestri o pignoramenti e cessioni" ai sensi del quale "Quando preesistono sequestri o pignoramenti, la cessione, fermo restando il limite di cui al primo comma dell'art. 5, non può essere fatta se non limitatamente alla differenza tra i due quinti dello stipendio o salario valutati al netto delle ritenute e la quota colpita da sequestri o pignoramenti. Qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio o salario valutati al netto di ritenute e la quota ceduta, fermi restando i limiti di cui all'art. 2";

VISTO l'art. 2 del D.P.R. n. 180/1950 "Eccezioni alla insequestrabilità e all'impignorabilità" ai sensi del quale: "Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti:

- 1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;
- 2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro;
- 3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, facenti carico, fin dalla loro origine, all'impiegato o salariato.

Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2, 3, non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato, e, quando concorrano anche le cause di cui al numero

1, non possono colpire una quota maggiore della metà, valutata al netto di ritenute, salve le disposizioni del titolo V nel caso di concorso anche di vincoli per cessioni e delegazioni”;

CONSIDERATO che:

- la quota limite pignorabile ai sensi dell'art. 68 del D.P.R. n. 180/1950, quantificata nella differenza fra la metà dello stipendio netto e la cessione del quinto in essere, è di € 261,58;

- la quota limite pignorabile ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 180/1950, quantificata in 1/5 dello stipendio netto, è di € 423,43;

- la quota limite pignorabile ai sensi dell'art. 72-ter del D.P.R. n. 602/1973, applicabile al caso di specie in quanto trattasi di pignoramento notificato dall'Agente della Riscossione e quantificata in 1/10 dello stipendio netto, è di € 211,42;

RITENUTO, pertanto, di disporre per il pignoramento in oggetto una trattenuta mensile di € 211,72, in quanto tale importo non eccede i limiti di pignorabilità di cui agli artt. 2 e 68 del D.P.R. 180/1950, calcolati nel punto precedente, e corrisponde al limite di pignorabilità di 1/10 dello stipendio netto ai sensi dell'art. 72-ter del D.P.R. 602/1973;

RITENUTO, quindi, di disporre una trattenuta mensile della somma di € 211,72 a partire dall'elaborazione degli stipendi del mese di luglio 2025 e fino a concorrenza del credito per cui si procede;

VISTA la proposta di adozione del presente atto n. 127/2025 del Settore Segreteria Affari Generali Legali, acquisita agli atti

in conformità a quanto sopra esposto

DETERMINA

1. di prendere atto del pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis DPR n. 602/1973 n. 29184202500003344000, notificato al Consorzio di Bonifica 5 Gela l'11/06/2025, assunto al prot. n. 1570/2025, da Agenzia delle Entrate-Riscossione, Piazza Metello, 28 - Agrigento, a carico del dipendente OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS e residente in OMISSIS OMISSIS, in ragione del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato intrattenuto dallo stesso con il Consorzio suddetto;
2. di trattenere mensilmente dallo stipendio del suddetto dipendente la somma di € 211,72 sulla retribuzione mensile netta erogata, a partire dall'elaborazione degli stipendi del mese di luglio 2025 e fino a concorrenza del credito per cui si procede, in esecuzione del summenzionato atto di pignoramento dei crediti verso terzi;
3. di provvedere al versamento delle somme pignorate dall'Agente della Riscossione secondo le modalità comunicate;
4. di dare atto che le trattenute verranno effettuate a carico del cap. 100 "stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo" del bilancio di previsione;
5. di dare atto che il pagamento dell'emolumento in questione è dipendente da trasferimenti regionali, i cui tempi e modi di erogazione restano estranei a questo Consorzio cui nessuna responsabilità per ritardato pagamento potrà essere imputata;
6. di trasmettere la presente al Settore Segreteria e Settore Ragioneria-Ufficio Paghe del Consorzio di Bonifica 5 Gela per gli adempimenti consequenziali di rispettiva spettanza, nonché al dipendente interessato.

Visto di regolarità contabile del provvedimento

Il Capo Settore Ragioneria
(Rag. Michele Sammartino)

**Visto di regolarità e correttezza
dell'istruttoria amministrativa del provvedimento**

Il Dirigente dell'Area Amministrativa ad interim
(D.ssa Avv. Lucilla Mazzarisi)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Tomasino)